La deroga alla svalutazione dei titoli semplifica il consolidato

Bilanci

La misura riguarda gli investimenti delle imprese nel circolante

Chance per i rendiconti 2022 e per le semestrali approvate dal 20 agosto

Pagina a cura di
Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali

Considerata la turbolenza dei mercati finanziari, in fase di conversione del Dl Semplificazioni (legge 122/2022) sono state introdotte alcune disposizioni, in linea con quelle già adottate in passato, che consentono ai soggetti Oic e alle compagnie assicurative di non svalutare i titoli del circolante e di preservare, in tal modo, i risultati del conto economico, altrimenti influenzati dalle perdite di natura finanziaria.

La misura è contenuta nell'articolo 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del Dl 73/2022. La norma, in sintesi, consente a tali soggetti di mantenere il valore di iscrizione di bilancio, senza tenere in considerazione il valore di realizzazione desumibile dal mercato, sicuramente peggiorativo al momento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 agosto 2022).

Sulla misura appena introdotta possono essere fatte alcune considerazioni.

Soggetti interessati

In primo luogo, la disposizione non si applica ai soggetti Ias bensì a quelli Oic.

Al tempo stesso è previsto che la stessa si applichi anche alle compagnie assicurative. Queste, infatti, sono anch'esse soggetti Oic, in quanto generalmente redigono il bilancio civilistico secondo i principi Oic e invece il bilancio consolidato secondo gli Ias. Pertanto la disposizione interessa, tendenzialmente, le imprese assicurative che hanno titoli del circolante nel proprio attivo come forma di investimento non durevole, nonché le imprese Oic.

Guardando al panorama delle imprese industriali, tuttavia, non è frequente trovare investimenti finanziari non duraturi nell'attivo di bilancio. Generalmente gli investimenti finanziari sono allocati nell'attivo fisso, mentre non è frequente ritrovarli nel circolante.

Ciò infatti accade solo per quelle società che dispongono di cassa attiva e che effettuano investimenti di circolante. O per le holding industriali che, similmente, possono effettuare tali investimenti non duraturi. Peraltro in capo a tali soggetti, a cui si applica la disciplina dell'articolo 162-bis del Tuir e i conseguenti obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria, le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rilevano per le comunicazioni (risposte a interpello 266/2021 e 363/2021).

L'applicazione della norma

In generale la disposizione consente di mantenere il valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Si tratta, in molti casi, del valore desumibile dai bilanci al 31 dicembre 2021. Poiché la norma è entrata in vigore il 20 agosto con la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» 193 del 19 agosto 2022, per i bilanci al 31 dicembre prossimo vi sarà la possibilità di beneficiare di tale deroga.

La stessa, tuttavia, appare applicabile anche in sede di semestrale, se questa verrà approvata successivamente alla pubblicazione della norma in «Gazzetta Ufficiale». In ogni caso, sarà comunque applicabile per fine anno considerato il testo normativo, che fa riferimento al valore di iscrizione dell'ultimo bilancio regolarmente approvato, quindi quello 2021.

Per i profili applicativi della norma in passato erano stati forniti dei chiarimenti in relazione alla precedente formulazione, molto simile a quella attuale, contenuta nel Dl 119/2018. A tale riguardo per i soggetti Oic i chiarimenti erano stati forniti dall'Organismo di contabilità con il documento interpretativo 4 di aprile 2019, sempre attuale ma che potrebbe essere oggetto di futuro aggiornamento. Invece, per ciò che concerne le imprese assicurative, l'articolo 45 rimanda a un regolamento dell'Ivass.

Ora la bozza di nuovo regolamento è stata posta in consultazione fino al 23 agosto 2022 e sembra basarsi sul previgente regolamento 43 del 12 febbraio 2019, che viene in ogni caso abrogato dal nuovo.

Le assicurazioni

In relazione ai soggetti assicurativi consideriamo che nella stragrande maggioranza dei casi, tranne per quelli che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, il bilancio civilistico è redatto secondo i principi Oic, mentre per quello consolidato vige l'obbligo Ias.

In assenza della deroga, la svalutazione dei titoli del circolante operata nel civilistico Oic deve essere eliminata in quanto nel consolidato Ias tali minusvalenze si registrano nel patrimonio netto, trattandosi di titoli Afs (*avaliable for sale*) in base allo Ias 39. Se invece si sfrutta la deroga, mantenendo il valore di iscrizione dell'ultimo bilancio, non sembra esserci spazio per eliminare tali perdite dal conto economico, visto che attraverso la deroga le stesse non sono proprio contabilizzate.

Tanto la norma primaria (comma 3-decies) quanto il regolamento Ivass stabiliscono per le compagnie l'obbligo di costituire una riserva indisponibile pari alla differenza fra il valore di iscrizione e quello di mercato. Si ritiene che questa cautela debba essere osservata anche dall'organo amministrativo e dal collegio sindacale per le imprese industriali.

Obbligatoria una riserva indisponibile pari alla differenza tra valore di iscrizione e di mercato

IN SINTESI

Titoli del circolante (art. 45)
I soggetti Oic e le imprese assicurative hanno la possibilità di mantenere il valore di iscrizione in bilancio evitando di contabilizzare le perdite da svalutazione dei titoli del circolante in cui sono incorse per via della turbolenza dei mercati finanziari. Generalmente le imprese assicurative redigono il bilancio civilistico in base agli Oic mentre hanno l'obbligo del consolidato in base agli Ias. In tal caso le minusvalenze da valutazione dei titoli debbono essere eliminate nel passaggio al consolidato, visto che in ambito Ias le oscillazioni sono gestite non a conto economico ma a patrimonio netto (titoli Afs – Avaliable for sale). Se tuttavia si sfrutta la possibilità di mantenere il valore di iscrizione, non saranno contabilizzate perdite a conto economico e quindi verrà meno anche la necessità della loro eliminazione nel passaggio al consolidato redatto secondo gli Ias/Ifrs.

Derivazione rafforzata per le microimprese (art. 8)
La derivazione rafforzata, prevista non soltanto per i soggetti Ias ma anche per quelli Oic che redigono il bilancio ordinario o abbreviato, viene ora estesa anche alle microimprese (articolo 2435-ter, Codice civile) che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Quindi laddove si opti per un bilancio con un livello di informativa superiore ciò dà anche la possibilità di beneficiare della derivazione rafforzata anziché di quella semplice. L'estensione non è stata prevista per le microimprese che optino, in luogo dell'ordinario, per il bilancio in forma abbreviata. È pur vero che in tutti quei casi in cui non c'è difformità fra forma e sostanza è sufficiente la derivazione semplice per uniformare bilancio e fisco. La derivazione rafforzata entra in gioco solo in presenza di criteri sostanzialistici difformi dalla natura giuridica dei contratti sottostanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA